

LA PRESCRIZIONE

Problema soprattutto italiano.

Vediamo perché.

La prescrizione estingue il reato.

Quindi se qualcuno commette un reato e questo reato è prescritto il

colpevole non può più né essere processato né essere punito.

46

La prescrizione è collegata alla pena. Si calcola cioè in base al massimo

della pena prevista dal codice per ogni reato.

Art.157 c.p. "La prescrizione estingue il reato decorso il tempo

corrispondente al massimo della pena edittale". E comunque non è mai

inferiore ai sei anni.

La prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui è stato commesso il reato.

Dobbiamo quindi affrontare il problema della pena, come si calcola la pena. Abbiamo visto che la pena ha un minimo ed un massimo, che può essere solo detentiva o solo pecuniaria o le due assieme. Per la prescrizione si deve guardare solo la pena detentiva. E solo quella definita dal codice.

47

Perché esiste la prescrizione? Perché decorso un certo termine lo Stato ritiene che non valga più la pena di fare un processo.

Dico subito che la prescrizione è rinunziabile: essendo prevista a favore dell'imputato per evitare che un processo possa durare tutta una vita il codice prevede che l'imputato può rinunciare a questa norma posta a suo

favore. In altri termini l'imputato che è sicuro di essere innocente può chiedere che il processo continui fino alla sentenza.

Vi dico subito che in 48 anni di esperienza non mi è mai capitato un imputato che rinunziasse alla prescrizione.

Ne ho letto di qualcuno sul giornale ma a mia memoria solo uno o due casi.

48

Abbiamo detto che la prescrizione non può essere inferiore a sei anni ed è pari alla pena edittale massima.

Naturalmente la prescrizione si può interrompere, cioè si sospende per un certo periodo in determinati casi: quando l'imputato chiede un rinvio del processo, quando per legge il processo viene sospeso, ad esempio perché occorre aspettare l'esito di una rogatoria, cioè di un momento

processuale che deve svolgersi all'estero (notifica, comparizione, assunzione di un testimone). Ma il vero problema della prescrizione così come prevista dal nostro codice è il momento iniziale: cioè si calcola dal momento del reato. Ma vi prego di fare attenzione: se il reato è visibile subito, ad esempio un omicidio, ha senso iniziare a calcolare la prescrizione dal momento in cui è scoperto il cadavere.

49

Ma se il reato è ad esempio un reato di corruzione di pubblico ufficiale, cioè qualcuno ha dato dei soldi a un sindaco o a un ministro o a un qualsiasi impiegato pubblico per avere un favore è difficile accertare il momento in cui questo reato è avvenuto. In genere avviene di nascosto, e può apparire evidente solo quando - ad esempio - il beneficiario manifesta una ricchezza improvvisa e inspiegabile e il corruttore ottiene

quell'appalto cui non aveva diritto. Voi capite che tra il momento della scoperta e il momento iniziale della dazione della "mazzetta" possono passare anni e questo non aiuta alla scoperta del reato, ma solo a decorrere della prescrizione.

In altri paesi si è cercato di porre rimedio: in Francia ad esempio si cerca di far decorrere la prescrizione a partire dal primo atto di indagine.

Anche questo sistema ha i suoi inconvenienti, comunque, e il problema non è di facile soluzione.

Certo è che rispetto ai primi processi per reati contro la pubblica amministrazione il legislatore ha con vari provvedimenti previsto una serie di casi in cui la prescrizione si sospende e quindi si può arrivare a sentenza.

Perchè - vedete - bisogna ricordare sempre che una sentenza che conclude per la prescrizione di un reato vuol dire: il reato c'è, l'imputato lo ha commesso, ma è passato troppo tempo e non può essere condannato.

Prescrizione quindi non è assoluzione.

La assoluzione prevale sulla prescrizione. L'imputato innocente che rinuncia alla prescrizione avrà una sentenza che lo dichiarerà ufficialmente innocente!

Da troppe voci non disinteressate si sostiene che la prescrizione è uguale alla assoluzione!

Parliamo ora della PENA. Concorso di persone nel reato. Concorso di reati, reato continuato.

Cosa è il concorso di persone nel reato? Vuol dire che un reato è commesso da più persone, e quindi tutte sono colpevoli dello stesso reato. La distinzione di ruoli non incide sulla colpevolezza ma – al più – può incidere sulla pena.

Esempio : qualcuno decide di fare una rapina in banca: occorre una persona che abbia il coraggio e la disinvoltura di entrare in banca come fosse un cliente, una persona che gli procuri la pistola, una persona almeno che guidi la macchina pronta a portare via il rapinatore, e infine

una persona che faccia il *palo*, cioè che si apposti per tempo fuori della banca per controllare che non ci sia polizia nei paraggi.

E' evidente che tutti e quattro hanno contribuito a commettere la rapina, anche se con diversi ruoli, e quindi è logico che tutti e quattro rispondano dello stesso reato di rapina.

Ma è altrettanto logico che le pene siano diverse: meno gravi quella del "palo" e più grave quella del rapinatore che entra armato.

Ma bisogna considerare anche un altro aspetto rilevante nella quantificazione della pena: La rapina in sé e per sé considerata non è il solo reato commesso: salvo eccezioni chi decide di compiere una rapina non usa la sua propria macchina e molto probabilmente non usa la sua propria pistola che se regolarmente detenuta lo identifica

immediatamente esattamente come la targa della macchina usata

permette di risalire al proprietario.

Quindi la preparazione della rapina prevede anche almeno altri due reati:

il furto di una vettura e l'uso non autorizzato di arma, magari con la

matricola contraffatta o abrasa, ulteriore reato.

Allora come si calcola la pena in questo caso?

54

Il reato così come ve lo ho descritto è il **reato continuato**, nel quale la

pena è calcolata a partire dalla pena inflitta per il reato più grave cui si

aggiunge un tot per gli altri reati.

Questa misura è stata ritenuta necessaria per arrivare a pene che siano si

di una certa gravità ma non particolarmente eccessive e quindi

esagerate per una nazione civile.

Il massimo della pena che si può dare per reato continuato è comunque di anni 30.

Ma ci sono ancora due cose da dire sulla pena: esiste la pena edittale, che è quella fissata dal codice e che prevede un minimo e un massimo, con o senza la pena pecuniaria. Ma esistono e sono molto importanti le circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti.

55

Queste circostanze servono ad adeguare il più possibile la pena a quel determinato reato commesso da quel determinato individuo.

Voi capite, per esempio che un conto è il furto di un panettone – tanto per essere in clima – compiuto come bravata da una persona che vuole esibirsi di fronte ad un suo compagno/amico e un conto il furto dello stesso panettone compiuto da un povero barbone che soffre la fame!

Queste sono le circostanze attenuanti e sono espressamente elencate:

- Aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale
- Aver agito in stato d'ira determinato da ingiusto comportamento

altrui

- Aver agito per suggestione della folla in tumulto
- Avere nei delitti contro il patrimonio cagionato un danno di lieve

entità

- Avere riparto il danno causato
- Avere in casi determinati agito con il concorso doloso della persona

offesa.

Esistono poi altre circostanze attenuanti che son chiamate generiche e che hanno lo scopo di adeguare effettivamente la pena alla gravità del reato.

Una frase ricorrente per chi frequenta il tribunale penale è "Le generiche non si negano a nessuno".

Non possiamo chiudere il discorso senza accennare anche alle circostanze
aggravanti, che – come dice la parola – comportano un aumento della
pena. Sono elencate in 17 commi dell'art. 61 c.p. e per riassumerle posso
solo dire che sono circostanze che aggravano ancora di più l'evento che
costituisce il reato, tipo "aver agito con sevizie o con crudeltà verso la
vittima" , aver provocato un danno patrimoniale di rilevante entità, aver
commesso il reato abusando della propria posizione di autorità, aver

commesso il reato contro un ministro di culto o contro un agente diplomatico o consolare di uno stato estero, aver commesso il fatto mentre si trova illegalmente nel territorio nazionale.

Di particolare importanza è la aggravante della premeditazione. E'

evidente che un reato commesso di impeto è sì grave, ma meno grave di un reato che è stato voluto e mentalmente organizzato da tempo!

58

Per farvi un esempio: in caso di omicidio il colpevole è punito con pena non inferiore ad anni 21, ma la pena diventa ergastolo se l'omicidio ha particolari aggravanti, tra i quali la premeditazione!

Ergastolo vuol dire "fine pena mai", è una parola che fa paura, ma la legge prevede comunque che in particolari circostanze e cioè se durante la

detenzione il condannato ha dimostrato di essere sulla via di un recupero

la pena possa essere ridotta e l'ergastolano può finire la sua vita a casa.

Questo perché la nostra costituzione prevede all'art. 27 che la pena deve

tendere alla rieducazione del condannato.

Una osservazione : l'ergastolo ha sostituito la pena di morte che era stata

in Italia abolita fin dal 1889 grazie a Cesare Beccaria, era stata però

59

reintrodotta da Mussolini e finalmente abolita con la costituzione del

1947.

Beccaria scrisse "Dei delitti e delle pene"
e pubblicò il libro nel 1764
Il primo stato ad avere abolito la pena
di morte è stato il Granducato di Toscana
nel 1786.
Il codice penale militare ^{di guerra} ha abolito la pena
di morte nel 1954, sostituendola con l'ergastolo

Ultima osservazione : grande è la differenza della posizione dell'imputato di un reato nel processo davanti al tribunale penale italiano e nel processo in un tribunale anglosassone.

Se ben ricordo avevamo detto che nel processo anglosassone la decisione è presa dalla giuria, che decide se l'imputato è colpevole o innocente e il giudice – che non fa parte della giuria – ha il compito di decidere la pena.

60

Vi avevo detto che questa decisione si chiama tecnicamente VERDETTO e che non esiste motivazione.

Altra differenza enorme nel nostro processo è che l'imputato non giura.

Non solo, ma l'imputato non è costretto neppure a rispondere alle domande del giudice. Può tacere, può non presentarsi, e anche se confessa la confessione non è una prova!

Nella Corte anglosassone esiste il gravissimo reato di “offesa alla Corte” e quindi quando l'imputato si rifiuta di rispondere o addirittura mente la pena cui andrà incontro per il reato di offesa alla corte sarà di una certa gravità!

Permettetemi di concludere dicendo: forse siamo eccessivamente garantisti, ma rispettiamo la persona anche quando è imputata e anche quando la giudichiamo colpevole!



STUDIO LEGALE MARIOTTO

VICENZA

1

09/04/2020 DI TOMMASO BARAUSSE

I REATI PUNITI CON L'ERGASTOLO

Dopo la soppressione della pena di morte, l'ergastolo rappresenta la pena più grave prevista dal nostro ordinamento, così come stabilito dall'articolo 22 del codice penale.

Precisamente, la pena in questione consiste nella detenzione perpetua, senza limiti di tempo.

L'ergastolo è quindi una pena che si distingue per l'eccezionale carica di afflittività, di conseguenza è previsto per le sole fattispecie di reato connotate da estremi livelli di gravità/offensività.

Di seguito si elencano quali sono i reati puniti con l'ergastolo nell'ambito del codice penale.

Articoli 575 e 576 c.p., ipotesi di omicidio aggravato, ovvero:

omicidio commesso per eseguire od occultare altro reato, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
omicidio contro l'ascendente o il discendente, quando è commesso per motivi abietti o futili,

quando è commesso adoperando sevizie o con crudeltà verso le persone, quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
omicidio commesso dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
omicidio commesso da colui che fa parte di un'associazione per delinquere, sempre per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
omicidio commesso in occasione dei seguenti delitti: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, pornografia minorile, prostituzione minorile, atti sessuali con minorenne, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
omicidio commesso dall'autore del delitto di atti persecutori (stalking) nei confronti della persona offesa stessa;
omicidio commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

Articoli 575 e 577 c.p., ulteriori ipotesi di omicidio aggravato, ovvero:

omicidio commesso contro l'ascendente o il discendente, anche per effetto di adozione di minorenne, contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva
omicidio commesso col mezzo di sostanze venefiche ovvero con un altro mezzo insidioso
omicidio commesso con premeditazione
omicidio commesso per motivi abietti o futili
omicidio commesso con crudeltà verso le persone
omicidio commesso adoperando sevizie.

Articolo 422 c.p. delitto di strage, se dal fatto deriva la morte di una o più persone;

Articolo 242 c.p., delitto del cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano;

→ Delicta contra
CO STATO ITALIANO

Articolo 243 c.p., intelligence con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano, se dal fatto derivano guerra o ostilità.

Articolo 244 c.p., atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra, se dal fatto deriva la guerra;

Articolo 253 c.p., distruzione o sabotaggio di opere militari, se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano o se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Articolo 255 c.p., soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Articolo 256 c.p., procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Articolo 257 c.p., spionaggio politico o militare, se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano o se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Articolo 258 c.p., spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione, se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano o se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Articolo 261 c.p., rivelazione di segreti di stato, se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare.

3

Delitti in
Stato di
guerra

o
che espongono
allo Stato
di guerra

Delitti di
spionaggio
politico
militare

Articolo 262 c.p., se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, con riferimento al primo capoverso dell'articolo.

Articolo 263 c.p., utilizzazione dei segreti di Stato, se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano o se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Articolo 265 c.p., disfattismo politico, se il colpevole ha agito in seguito a intelligence col nemico.

Articolo 268 c.p., le pene stabilite dagli art. 253 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

Articolo 276 c.p., attentato contro il Presidente della Repubblica.

Articolo 280 c.p., attentato per finalità terroristiche o di eversione, se dai fatti previsti come reato deriva la morte della persona, nel caso di attentato alla vita.

Articolo 284 c.p., insurrezione armata contro i poteri dello Stato, per chi la promuove e/o la dirige.

Articolo 285 c.p., devastazione, saccheggio e strage.

Articolo 286 c.p., guerra civile.

Articolo 287 c.p., usurpazione di potere politico o di comando militare, se il fatto è commesso in tempo di guerra e se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari.

Articolo 289 bis c.p., sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, se il colpevole cagiona la morte del sequestrato.

sequestro

Articolo 295 c.p., attentato contro i Capi di Stati esteri, se dal fatto deriva la morte del Capo di Stato estero.

Articolo 438 c.p., epidemia, se dal fatto deriva la morte di più persone.

*epidemie
avvelenamenti*

Articolo 439 c.p., avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, se dal fatto deriva la morte anche di una sola persona.

Avv. Tommaso Barausse